



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 12/04/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 16 marzo 2012, n. 55

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Lottizzazione per la “Zona di espansione residenziale C.3.1” del Piano Regolatore Generale di Mottola - Autorità procedente: Comune di Mottola (TA).

L'anno 2012 addì 16 del mese di Marzo in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

- Con nota prot. 6984 dell'11/05/2011, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 5950 del 27/05/2011, il Comune di Mottola ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Lottizzazione per la “Zona C.3.1 di espansione residenziale”, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale (DCC) n. 14 del 20/04/2010. A corredo dell'istanza risultava presentata la seguente documentazione esclusivamente su supporto cartaceo:

- Relazione per la Verifica di assoggettabilità a VAS (di seguito Rapporto Ambientale Preliminare, abbreviato in RAP);
- Documentazione di piano, comprendente -
 - 7 elaborati scritti, fra cui la Relazione Generale, le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e la Relazione Geologico - Tecnica ed Idrogeologica (di seguito, Relazione Geologica);
 - 21 elaborati grafici (fra cui Inquadramento, Planimetria Generale, Planovolumetrico, Documentazione Fotografica e Tipologie Edilizie).
- Con nota prot. n. 10092 del 04/11/2011, lo scrivente (in qualità di autorità competente per la VAS), provvedeva ad avviare la consultazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale, comunicando agli stessi le modalità di accesso al RAP (pubblicato nell'area riservata del Portale Ambientale della Regione Puglia):
 - Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica; Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità); Servizio Urbanistica; Servizio Attività Estrattive; Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità; Servizio Lavori Pubblici; Servizio Risorse Naturali; Servizio Tutela delle Acque; Servizio Foreste;
 - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (ex Genio Civile) di Taranto;
 - ARPA Puglia;
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
 - Autorità di Bacino della Puglia;
 - Provincia di Taranto - Settore Attività Produttive, Settore Ecologia e Ambiente, Settore

Programmazione e Pianificazione del Territorio;

- Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Taranto;

- Azienda Sanitaria Locale di Taranto.

- La predetta nota veniva inviata anche al Comune di Mottola (Ufficio tecnico, Settore Urbanistica), il quale non comunicava alcuna richiesta di integrazione dell'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale.

- Con nota prot. n. 12832 dell'11/11/2011, acquisita al prot. del Servizio regionale Ecologia con n. 10555 del 22/11/2011, l'Autorità di Bacino della Puglia (AdBP) rendeva il proprio parere in merito all'assoggettabilità a VAS del piano in oggetto, dichiarando che "...dall'analisi del Rapporto ambientale preliminare non risultano profili di interesse di questa Autorità".

- Con nota prot. del Servizio Regionale Assetto del Territorio n. 683 del 17/01/2012 (acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 721 del 19/01/2012), l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica riscontrava la nota prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 10092 del 04/11/2011, inoltrando per conoscenza la propria nota prot. del Servizio Regionale Assetto del Territorio n. 10831 del 21/12/2011, recante richieste di informazioni e chiarimenti in merito ai PdL per le zone residenziali di espansione C.2.2 e C.3.1.

- Nella predetta nota, l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, competente in riferimento al piano oggetto del presente provvedimento per il rilascio del "parere paesaggistico" ai sensi dell'art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio della Puglia (PUTT/P):

- rende noto gli esiti di un sopralluogo effettuato (previa comunicazione all'amministrazione comunale) in data 08/11/2011, in particolare al fine di "accertare la presenza di un'area boscata (aree a "macchia mediterranea" da intendersi come vegetazione arborea/arbustivo nei suoi diversi stadi di sviluppo), cartografata dalla Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (DGR 01/2010)";

- rileva (in esito al predetto sopralluogo) evidenti fenomeni di ricolonizzazione di vegetazione naturale, ascrivibile alle formazioni a macchia mediterranea, su terreni in avanzato stato di abbandono (fornendo informazioni di dettaglio circa la localizzazione e le caratteristiche delle formazioni vegetazionali);

- ricorda che il D.Lgs. 227/2001 fornisce una definizione di bosco comprensiva della macchia mediterranea come tale, indipendentemente dal suo carattere arboreo o arbustivo;

- segnala una significativa presenza di "Beni diffusi nel paesaggio agrario", di cui all'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P (corrispondenti alla trama di pareti a secco associate a siepi e alberature);

- evidenzia le peculiarità visivo-percettive del sito, con particolare riferimento alla "particolare posizione orografica del sito con i versanti rivolti verso la pianura e le formazioni a macchie associate a componenti del paesaggio agrario" che "presenta condizioni e aspetti visuali particolari tipiche del contesto e del paesaggio delle murge tarantine".

- chiede al Comando Regionale per la Puglia del Corpo Forestale dello Stato di comunicare se le aree in località Marinara del Comune di Mottola (ove si colloca il sito interessato dal PdL) risultano essere state percorse da incendi, successivamente al 2008 (non essendo disponibili tali informazioni disponibili attraverso il sito istituzionale del Servizio Regionale Protezione Civile della Puglia).

- Con nota prot. del Servizio Regionale Assetto del Territorio n. 1861 del 21/02/2012 (acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 1659 del 24/02/2012), l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, facendo seguito alla propria nota prot. del Servizio Regionale Assetto del Territorio n. 683 del 17/01/2012 (acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 721 del 19/01/2012), inoltrava la nota prot. del Corpo Forestale dello Stato-Comando Regionale per la Puglia n. 1094 del 17/01/2012, nella quale si specificavano le particelle catastali interessate da incendi nell'area di inserimento del PdL, successivamente al 2008.

- Il PdL per la "Zona di espansione residenziale C.3.1" del Piano Regolatore Generale di Mottola, elaborato per il settore della "pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli", ricade nell'ambito di applicazione della VAS in virtù delle disposizioni dell'art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006. Poiché

il PRG di Mottola, di cui il PdL in oggetto costituisce strumento attuativo, non è stato sottoposto alla procedura di VAS, non ricorrono le condizioni né per l'esclusione dalla procedura di VAS recentemente introdotta nell'ordinamento nazionale con il Decreto Legge n. 70/2011 (convertito in legge con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), né per la semplificazione disposta all'art. 12, comma 6 del D.Lgs. 152/2006. Di conseguenza, il PdL è stato opportunamente sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

- Nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- proponenti sono varie imprese e un numero imprecisato di privati;
- autorità procedente è il Comune di Mottola;
- autorità competente è l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, incardinato nel Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (come stabilito dalla DGR n. 981 del 13.06.2008).

Considerato che

- il Comune di Mottola è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG), approvato definitivamente con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 483 del 31/03/2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 61 del 22/04/2005;

- il PRG di Mottola non è stato sottoposto a VAS in quanto alla data di approvazione non risultava vigente alcuna normativa nazionale in materia;

- il PRG trova attuazione (per la maggior parte) attraverso gli strumenti di cui al Titolo III delle NTA, ivi inclusi i PdL di cui agli artt. 25 e seguenti della L.R. 56/1980 e s.m.i.;

- Con nota prot. 3849 del 10/03/2011, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 3943 del 12/04/2011, il Comune di Mottola presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS di due PdL relativi alle Zone residenziali di espansione, rispettivamente, C.2.1 e C.2.2 del vigente PRG. La documentazione a corredo dell'istanza si rivelava tuttavia non conforme ai requisiti specificati all'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, circostanza che veniva comunicata per le vie brevi dallo scrivente all'autorità procedente.

- Con nota prot. 6985 dell'11/05/2011, acquisita al prot. del Servizio regionale Ecologia con n. 5668 del 18/05/2011, il Comune di Mottola integrava solo la documentazione relativa alla zona C.2.1.

- Con nota prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 6932 del 04/07/2011, lo scrivente chiedeva al Comune di Mottola di:

- integrare la documentazione relativa al PdL per la Zona residenziale di espansione C.2.2;
- trasmettere la versione su supporto informatico della documentazione relativa ai PdL per le Zone residenziali di espansione C.2.1, C.2.2 e C.3.1, onde consentire lo svolgimento per via telematica delle consultazioni dei soggetti competenti in materia ambientale, previste all'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

- Lo scrivente Servizio riceveva in seguito una comunicazione (acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 7673 del 25/07/2011) con cui i progettisti del PdL relativo al Comparto C.3.1, ricostruendo l'iter dell'istanza, lamentavano il mancato riscontro da parte del Comune alla loro richiesta di ricongiungimento dei procedimenti relativi alle zone C.3.1 e C.2.2, e riferivano in merito all'avvenuta approvazione dei PdL relativi alle zone C.2.1 e C.2.2 (nonché del Piano di zona 167) "senza alcun parere regionale sulla assoggettabilità a VAS". La missiva si concludeva invitando gli enti regionali e comunali destinatari a chiarire quali fossero i procedimenti corretti da seguire in ordine all'assoggettabilità a VAS e, se ritenuto necessario, "ad intervenire rettificando e/o correggendo le procedure applicate nell'approvazione dei Piani di Lottizzazione sopra citati".

- Con nota prot. della Segreteria dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio n. 1386 del 14/07/2011 (acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 7674 del 25/07/2011), veniva inoltrata per competenza la copia destinata al predetto Assessorato della nota di cui al punto

precedente.

- Con una nota del 07/09/2011, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 8670 del 12/09/2011, i progettisti del PdL relativo alla zona C.3.1 presentavano un'istanza di accesso agli atti al fine di acquisire copia della nota prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 6932 del 04/07/2011.

- Con nota prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 8671 del 12/09/2011, lo scrivente riscontrava la richiesta di accesso agli atti di cui al punto precedente, rilasciando ai progettisti del PdL relativo alla zona C.3.1 copia della nota prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 6932 del 04/07/2011.

- Riscontrando parzialmente la nota prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 6932 del 04/07/2011, il Comune di Mottola trasmetteva la richiesta documentazione su supporto informatico per i PdL relativi alle zone C.2.1 e C.3.1 (rispettivamente con nota n. 12939 del 16/09/2011, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 9005 del 26/09/2011, e con nota n. 12940 del 16/09/2011, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 9006 del 26/09/2011).

- Con nota prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 9620 del 19/10/2011, lo scrivente riscontrava la comunicazione dei progettisti del PdL relativo al Comparto C.3.1 (acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 7673 del 25/07/2011), scrivendo per competenza - oltre che ai mittenti della predetta comunicazione - anche agli originali destinatari della stessa (il Sindaco, il Dirigente dell'Ufficio tecnico - Settore Urbanistica, l'Assessore all'Urbanistica e Attività produttive, e il Presidente del Consiglio del Comune di Mottola), nonché, per conoscenza, al Dirigente del Servizio Regionale Urbanistica. Nella nota, lo scrivente ricostruiva l'iter amministrativo dei due procedimenti relativi, rispettivamente, alle zone residenziali di espansione C.2.1 e C.2.2. (l'uno) e C.3.1 (l'altro), rappresentando quanto segue:

- premesso che

- i PdL rientrano nel campo di applicazione della VAS, così come definito dal DLgs 152/2006 (in particolare, all'art. 6)

- ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"

- ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, "la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma", e con particolare riferimento ai piani urbanistici "i procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti..." (art. 16 della L. 1150/1942, come modificato dall'art. 5, comma 8 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in legge con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106);

- si invitava il Comune di Mottola a fornire aggiornamenti circa l'iter di formazione dei tre PdL per i quali risultavano avviati i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS;

- si comunicava che sarebbero state avviate le consultazioni dei soggetti competenti in materia ambientale (previste all'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al PdL per la Zona di espansione residenziale C.3.1.

- Con nota prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 970 del 30/01/2012, lo scrivente dava seguito alla propria nota prot. n. 9620 del 19/10/2011, scrivendo per competenza ai progettisti del PdL relativo al Comparto C.3.1, al Comune di Mottola (nelle persone del Sindaco, del Dirigente dell'Ufficio tecnico - Settore Urbanistica, dell'Assessore all'Urbanistica e Attività produttive, e del Presidente del Consiglio Comunale), nonché, per conoscenza, al Dirigente del Servizio Regionale Urbanistica. Nella nota, lo scrivente rappresentava quanto segue:

- in data 21/11/2011 si svolgeva un incontro (presso la sede del Servizio Regionale Ecologia) fra la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia e il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, Settore Urbanistica del Comune di Mottola, nel corso del quale veniva ribadito il carattere preventivo delle procedure di VAS e verifica di assoggettabilità a VAS, le quali

devono necessariamente svolgersi anteriormente all'approvazione del piano o del programma (art. 11, comma 3 del D.Lgs. 152/2006);

- stante il decorso dei tempi legislativamente previsti per la conclusione dei procedimenti in oggetto, e atteso che dopo un notevole lasso di tempo (oltre due mesi) dall'incontro di cui al punto precedente non risultavano pervenute comunicazioni da parte dell'amministrazione comunale di Mottola in ordine ad eventuali attività amministrative da porre in essere ai fini del prosieguo dell'iter avviato per i piani in oggetto, lo scrivente dichiarava che in difetto di ulteriori comunicazioni a stretto giro di posta, e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della presente nota, avrebbe provveduto a formalizzare la chiusura del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS avviato a seguito dell'istanza presentata dal Comune di Mottola con nota prot. 3849 del 10/03/2011 (acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 3943 del 12/04/2011), riguardante due PdL relativi alle zone di espansione edilizia C.2.1 e C.2.2 del vigente Piano Regolatore Generale, prendendo atto della loro definitiva approvazione, avvenuta - rispettivamente - con Deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) di Mottola n. 24 del 27/04/2011 e n. 25 del 27/04/2011;

- completare l'istruttoria relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del PdL per il Comparto di attuazione C.3.1, avviato a seguito dell'istanza presentata dal Comune di Mottola con nota prot. 6984 dell'11/05/2011 (acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 5950 del 27/05/2011), e all'adozione del prescritto provvedimento di verifica (ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 152/2006).

- Con una nota del 18/01/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 1407 del 17/02/2012, i progettisti del PdL relativo alla zona C.3.1 presentavano un'istanza di accesso agli atti al fine di acquisire copia della corrispondenza intercorsa fra lo scrivente ed il Comune di Mottola.

- Con nota prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 1409 del 17/02/2012, veniva riscontrata la richiesta di accesso agli atti di cui al punto precedente, rilasciando copia della documentazione richiesta.

Preso atto che:

- Con Deliberazione n. 390 del 28/02/2012, la Giunta Regionale ha rilasciato parere paesaggistico favorevole con prescrizioni alla Amministrazione Comunale di Mottola (TA), relativamente al Piano di Lottizzazione del comparto "C.3.1" dello strumento urbanistico generale di MOTTOLA, ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione per la "Zona di espansione residenziale C.3.1" del Piano Regolatore Generale di Mottola. La struttura del provvedimento è aderente ai criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, sui quali deve basarsi, ai sensi dell'art. 12, comma 3 dello stesso decreto, la valutazione della significatività dei possibili effetti sull'ambiente.

1. Caratteristiche del Piano di Lottizzazione per la "Zona di espansione residenziale C.3.1" del PRG di Mottola

Oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS è il Piano di Lottizzazione per la "Zona di espansione residenziale C.3.1" del Piano Regolatore Generale di Mottola, adottato con DCC n. 14 del 20/04/2010 (RAP, p. 9). Il PdL, di iniziativa privata, interessa una area a nord-ovest del centro abitato, per una superficie territoriale complessiva di circa 10 ha (Relazione Generale, p.1). L'intera "Zona di espansione residenziale C.3.1" è composta da quattro comparti (contraddistinti dalle lettere a, b, c, d), il cui ricongiungimento in un singolo PdL risponde ad esigenze progettuali che attengono alla conformità delle quote di superficie alle destinazioni e alle localizzazioni previste nel PRG, nonché alla distribuzione degli oneri per le opere di urbanizzazione. Gli edifici previsti nel PdL sono destinati alla residenza ed ai

“servizi residenziali nonché alle attrezzature direttamente collegate alla residenza e destinate ai servizi tecnici, di custodia e manutenzione, ad autorimesse, a locali per attività ricreative e per il tempo libero”, nella misura del 20% della volumetria complessiva (NTA, Art. 6). I parcheggi privati sono collocati al piano interrato, nella misura di 10 m² ogni 100 m³ di volumetria prevista. In ciascun comparto risulta individuata e localizzata una quota del 40% di edilizia residenziale pubblica (sovvenzionata, agevolata o convenzionata) rispetto alla complessiva capacità insediativa residenziale, come previsto dalla DCC n. 19 del 10/04/2007.

Dal punto di vista progettuale, lo sviluppo edilizio proposto segue assi viari curvi e concentrici organizzati intorno ad una piazza centrale, con le aree destinate a standard a costituire degli elementi di cerniera all'interno dei comparti e fra i quattro comparti. La disposizione degli edifici è compatta e gli assi principali sono prevalentemente sub-paralleli alla direzione est-ovest (Relazione Generale, p. 5; Tavola “Zonizzazione”). La tipologia edilizia prevista è a schiera con piano terra più uno o due piani superiori, e “tiene conto della particolare orografia del terreno” (Relazione Generale, p. 6).

La Tabella 1 riassume i principali parametri urbanistico-edilizi di rilevanza ambientale del PdL.

Tabella 1: parametri urbanistico-edilizi del Piano di Lottizzazione per la “Zona di espansione residenziale C.3.1”, in confronto alle disposizioni del PRG di Mottola (RAP p. 14-20). Le quantità aggregate sono approssimative.

Il PdL stabilisce il quadro di riferimento per i progetti di costruzione degli edifici ivi previsti e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il PdL non ha alcuna influenza diretta su altri piani o programmi, mentre le interferenze con le previsioni degli strumenti di governo del territorio e dell'ambiente richiamati in seguito nel presente provvedimento (con particolare riguardo a quelli trattati nel RAP e a quelli citati nei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale), sono in larga misura già determinate dalle scelte operate nel PRG, di cui il PdL costituisce un mero strumento attuativo.

Il PdL è pertinente all'integrazione di una molteplicità di considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ad esempio ma non esclusivamente, nel campo del consumo di suolo, dell'efficienza energetica, della tutela delle acque, della qualità dell'ambiente urbano, e della tutela del paesaggio. In effetti, il PdL concorre ad incrementare il carico urbanistico - da stimare in relazione alle previsioni insediative descritte in Tab. 1, che possono essere considerate di un certo rilievo alla scala comunale, atteso che gli abitanti insediabili rappresentano poco meno del 10% dell'attuale popolazione del Comune di Mottola- con le relative implicazioni sui flussi di materia e di energia, sul consumo di risorse naturali e sulla produzione di rifiuti. Fra le normative in materia ambientale di matrice comunitaria la cui attuazione è influenzata in modo rilevante dalla pianificazione urbanistica, di cui il PUE costituisce l'ultimo stadio attuativo, si segnalano la Strategia Tematica sull'Ambiente Urbano (COM/2005/0718 def); la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE); la Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE) e la Direttiva sulla Prestazione Energetica nell'Edilizia (2010/31/UE).

2. Caratteristiche delle aree interessate dal Piano di Lottizzazione per la “Zona di espansione residenziale C.3.1” del PRG di Mottola, e sensibilità ambientali riscontrate

L'attività istruttoria svolta ad integrazione dei contenuti del RAP, anche sulla base dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, ha evidenziato le sensibilità ambientali illustrate nei paragrafi seguenti. Ciò al fine di tenere debitamente conto del “diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate” nella decisione in merito all'assoggettabilità a VAS, come previsto all'art. 5, comma 1, lettera m-bis, e all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

L'area interessata dal PdL si estende per circa 10 ha a nord-ovest dell'abitato, è adiacente ad aree di recente urbanizzazione ad est e si presenta come estremo fronte urbano rispetto ai contesti rurali a ovest. Morfologicamente la zona si colloca verso l'estremità occidentale della collina sulla quale si attesta l'abitato di Mottola, ad una quota altimetrica compresa fra 330 e 340 m, leggermente degradante

verso nord e sud-ovest, con pendenze che non superano il 5% (RAP, p. 38; Relazione Geologica, p. 2). L'area è caratterizzata dall'affioramento di un complesso roccioso calcareo stratificato e variamente carsificato, non presenta fenomeni di dissesto geologico e idrogeologico, ed è classificata come Zona 3 dal punto di vista del rischio sismico, ai sensi dell'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 (Relazione Geologica, pp. 2-3). L'acquifero si rinviene in corrispondenza della isofreatica di 8 metri s.l.m., ovvero ad oltre 300 m rispetto al piano interessato dalle opere previste nel PdL (Relazione Geologica, p. 7). La zona C.3.1 è interessata da Ambiti Territoriali Estesi di valore distinguibile (ai sensi dell'art. 2.01, punto 1.3 del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, di seguito PUTT/P) per una superficie pari a circa il 10% del totale (RAP, pp. 32-33). Le suddette aree, concentrate nella fascia orientale della zona, coinciderebbero con "aree ad uso agricolo (mandorleto e seminativo), il cui stato di recente abbandono ha prodotto la formazione di vegetazione naturale del tipo a gariga" (RAP, p. 32-33).

Ad integrazione di quanto rappresentato nella documentazione presentata, è opportuno richiamare le seguenti osservazioni effettuate in sede istruttoria. Per quanto attiene al sistema della naturalità, l'area vasta in cui si inseriscono i 4 comparti afferenti alla Zona residenziale di espansione C.3.1 e il territorio comunale di Mottola nel suo complesso, presenta una ricca articolazione di elementi di pregio, soggetti peraltro a tre principali istituti di tutela:

- il SIC-ZPS IT 9130007 "Area delle Gravine";
- il Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine", istituito con L.R. 18/2005;
- l'Important Bird Area (IBA) n.139 "Gravine".

La Zona C.3.1 risulta esterna a tutte e tre le suddette aree, per quanto localizzata ad una distanza variabile fra circa 800 m e poco più di 2 km dai diversi perimetri. Inoltre, formazioni riconducibili ad una valenza ecologica diffusa occupano oltre metà dei suoli della Zona C.3.1 (lungo la fascia ovest). In particolare, la parte nord-occidentale è classificata come "area a vegetazione sclerofilla", mentre la parte sud-occidentale come "area a pascolo naturale e praterie" (in base alla Carta tematica dell'uso del suolo, incorporata nel Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia e realizzata a partire dall'ortofoto 2006-7). Nella Carta Idrogeomorfologica (redatta dall'AdBP in ottemperanza ai compiti attribuiti dalla Convenzione approvata con DGR n. 1792/2007) si rileva un orlo di terrazzo morfologico lungo il confine settentrionale della zona, mentre un asse di displuvio ne taglia trasversalmente la parte meridionale. Tuttavia, come ricordato nelle considerazioni, con nota prot. n. 12832 dell'11/11/2011 (acquisita al prot. del Servizio regionale Ecologia con n. 10555 del 22/11/2011) l'AdBP ha dichiarato che "...dall'analisi del Rapporto ambientale preliminare non risultano profili di interesse di questa Autorità". La zona residenziale di espansione, per oltre metà della sua estensione ad eccezione della fascia settentrionale, ricade in un'area soggetta a tutela quali-quantitativa (acquifero della Murgia) ai sensi del Piano di Tutela delle Acque (PTA), definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Puglia n. 230 del 20.10.2009. L'area sarebbe stata interessata nel 2007 in misura marginale da un incendio (su aree classificate come non boscate), mentre non si segnalano incendi a partire dal 2008 nella nota prot. del Corpo Forestale dello Stato-Comando Regionale per la Puglia n. 1094 del 17/01/2012, inoltrata dal Servizio Regionale Assetto del Territorio con nota prot. n. 1861 del 21/02/2012 (acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 1659 del 24/02/2012).

Infine, preso atto del parere paesaggistico rilasciato con DGR n. 390 del 28/02/2012, si ritiene opportuno richiamarne sinteticamente i contenuti in merito agli aspetti paesaggistici.

- Il PdL interessa diversi istituti di tutela riferibili al PUTT/P, fra cui aree identificate come Ambiti Territoriali Estesi di tipo C ed E, le aree di pertinenza e annessa di un Ambito Territoriale Distinto del sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico (versanti e crinali), nonché un ATD "usi civici" del Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.
- Si rileva la presenza di un'area boscata (aree a "macchia mediterranea" da intendersi come vegetazione arborea/arbustiva nei suoi diversi stadi di sviluppo) così come cartografata dalla Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (DGR 01/2010) e meglio definita in seguito ad un sopralluogo condotto in data 08/11/2011. La vegetazione appare particolarmente consistente lungo le

pareti a secco di divisione dei campi, assumendo uno stato più rado che tende alla gariga nelle aree centrali. Per ciò che attiene alla individuazione delle aree coperte da macchia mediterranea si fa riferimento al Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227, la cui definizione di bosco comprende sia la vegetazione arborea, sia la macchia mediterranea come tale, indipendentemente dal suo carattere arboreo o arbustivo.

• Significativa è la presenza di una trama di pareti a secco associate a siepi e alberature, per le divisioni dei campi e le delimitazioni delle sedi stradali, componenti ascrivibili alla categoria, “Beni diffusi nel paesaggio agrario”, di cui all’art. 3.14 delle NTA del PUTT/P.”

Fra le considerazioni generali che si ritengono utili a valutare l’interferenza del PdL con eventuali criticità sistemiche, è opportuno segnalare le seguenti:

- il territorio comunale, che si estende per circa 212 km² ed è popolato da 16.000 abitanti circa, presentava (in base ai dati del 5° Censimento Generale dell’Agricoltura, riferiti all’anno 2000) una superficie agricola totale di circa 180 km², ed una forma urbana compatta che mostra fenomeni di sfrangiamento e dispersione prevalentemente in relazione alle attività produttive - in particolare nella fascia a nord del centro abitato, a ridosso del principale asse viario (la S.S. 100);

- il vigente Piano Regionale di Qualità dell’Aria inserisce il Comune di Mottola nella zona D di mantenimento, in quanto non presenta criticità né relativamente al traffico, né in riferimento alle attività produttive (RAP, p. 37);

- lo stato dei servizi idrici nel territorio di Mottola è riassunto dai dati sui volumi idrici per tipo di servizio forniti dal gestore (Acquedotto Pugliese S.p.A.) e pubblicati nel rapporto IPRES “La Puglia in cifre 2006”: i consumi annui totali ammontano a circa 800.000 mc (53,5 mc/abitante), mentre circa 650.000 mc risultano raccolti dalla rete fognaria e depurati. Inoltre, i dati relativi allo smaltimento dei reflui nell’agglomerato di Mottola (cui non afferiscono altre località) riportano un carico generato di 19.368 abitanti equivalenti (AE), a fronte di una potenzialità dell’impianto di 16.740 AE. Sia nello stato di fatto al 2008, sia nello scenario futuro prefigurato, il recapito finale è Gravina Petruscio (classificato come Corpo Idrico Superficiale Non Significativo), il corpo idrico interessato è l’acquifero della Murgia, e l’impianto è reputato adeguato per il recapito finale. Fra gli interventi programmati, il PTA propone il riuso a scopi irrigui di circa 355.000 mc/anno di reflui, prevedendo per il 2010 il collettamento e per il 2011 l’attuazione della proposta di riuso.

- a fronte di una produzione di rifiuti (nel 2010) di circa 35 kg/ab/mese, la percentuale di raccolta differenziata si attesta intorno al 16%¹;

- i consumi elettrici nel territorio comunale possono essere stimati a partire dai dati di vendita effettuata dall’ENEL nel 2005 (rapporto IPRES “Puglia in cifre 2006”), secondo i quali il consumo totale è di circa 50 GWh, 15 dei quali dovuti ad usi domestici, mentre fra quelli produttivi l’industria ed il terziario si equivarrebbero, doppiando gli usi agricoli.

3. Impatti potenziali sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano di Lottizzazione per la “Zona di espansione residenziale C.3.1” del PRG di Mottola

Alla luce delle possibili interferenze fra il PdL, così come descritto nella Sezione 1, e le sensibilità ambientali e paesaggistiche approfondite nella Sezione 2, si procede nella presente sezione all’analisi dei possibili impatti sull’ambiente.

¹ Fonte: dati comunicati dalle AATO o dai Comuni secondo quanto previsto dalla L.R. 25/2007, e pubblicati sul sito: <http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/index.php>.

Le considerazioni in merito ai possibili impatti sull’ambiente del PdL appaiono preliminarmente condizionate da alcune condizioni rilevanti:

- la dimensione dell’intervento, in ragione dell’area direttamente interessata (circa 10 ha), e della

popolazione complessivamente insediabile (circa 1400 abitanti), appare di un certo rilievo ai fini dell'integrazione di considerazioni ambientali;

- il PdL dà attuazione alle previsioni del PRG, definitivamente approvato con DGR n. 483 del 31/03/2005, ma già con DCC n. 47 del 29/09/2006 il Comune decideva di procedere alla formazione di un nuovo strumento urbanistico generale adeguato alla normativa vigente (la LR 20/2001), e nell'atto d'indirizzo emanato con DCC n. 67 del 18/04/2008 stabiliva di improntare la nuova pianificazione ad obiettivi di salvaguardia e valorizzazione ambientale, inerenti fra l'altro al contenimento della dispersione urbana, alla definizione dei margini città/campagna, al contenimento del consumo di suolo - concentrando l'edificazione all'interno dei territori costruiti, alla promozione del risparmio energetico e alla riduzione della produzione dei rifiuti, nonché al rafforzamento delle identità storiche e culturali;
- il PRG vigente contiene ulteriori previsioni insediative in adiacenza (zona C.2.2), in prossimità (C.2.1) e in altre aree del territorio comunale, rispetto alle quali potrebbero insorgere fenomeni cumulativi relativi alle tipologie di impatto ambientale a carattere sistemico (ad es. il consumo di suolo).

Il RAP si sofferma inizialmente sui possibili impatti in fase di realizzazione ed esercizio degli interventi (pp. 41-43 e pp. 45-48), evidenziando una serie di misure preventive e mitigative le quali, tuttavia, non sono riportate nelle NTA del PdL. In un quadro riepilogativo (pp. 44-45), si afferma che tutti i possibili impatti siano nulli, minimi o molto bassi. Anche nella Relazione geologica (p. 16) si registra una "situazione nel complesso favorevole alla realizzazione delle opere" previste nel PdL, per quanto il professionista incaricato subordina la conferma di tali valutazioni all'effettuazione in fase realizzativa di campagne geognostiche di dettaglio, indicando altresì misure preventive e mitigative che non risultano recepite nelle NTA del PdL.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria in merito, da un lato al dimensionamento e alla natura degli interventi previsti nel PdL, dall'altro alle sensibilità ambientali riscontrate nel sito di inserimento e nel territorio comunale in genere - come illustrato sinteticamente nelle sezioni 1 e 2 - si possono ritenere possibili impatti (positivi e negativi) sulle seguenti componenti ambientali:

1. acque - in riferimento alla saturazione della capacità dell'impianto di trattamento delle acque reflue al servizio del territorio di Mottola e ai consumi idrici;
2. uso delle risorse e flussi di materia ed energia che attraversano il sistema economico (art. 34, comma 7 del D.Lgs. 152/2006), con particolare riferimento alla produzione di rifiuti e all'efficienza energetica e nell'uso dei materiali nelle attività edilizie;
3. qualità dell'ambiente urbano, con particolare riferimento all'ampliamento del sistema di spazi pubblici e aree verdi attrezzate, al patrimonio residenziale (anche pubblico) e alla relativa dotazione di servizi;
4. ecosistemi naturali e biodiversità;
5. valore paesaggistico del contesto rurale di inserimento.

In riferimento all'ultimo aspetto, il parere paesaggistico reso ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P ha evidenziato le peculiarità visivo-percettive del sito, rilevando una stretta connotazione della struttura visiva-morfologica del territorio con le componenti fisico-ambientali che definiscono la forma visibile del paesaggio e l'immagine paesaggistica del territorio in virtù della particolare posizione orografica del sito e delle formazioni a macchia mediterranea associate a componenti del paesaggio agrario. Il sistema di orti periurbani presente nel sito e il relativo valore identitario e testimoniale, insieme al valore ambientale che esso rappresenta all'interno della rete ecologica territoriale, sarebbero suscettibili di impatti significativi, che si possono tuttavia ritenere ricondotti a condizioni di compatibilità e sostenibilità grazie al complesso di prescrizioni e indirizzi cui la DGR n. 390/2012 subordina il rilascio del parere paesaggistico favorevole. In effetti, detto provvedimento porterà, in sede di adeguamento del PdL, ad una riconfigurazione dell'impianto planovolumetrico e delle soluzioni progettuali, con ripercussioni anche sugli aspetti botanico-vegetazionali di cui è opportuno tenere conto in sede di adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.

In sintesi, alla luce delle caratteristiche del PdL, delle sensibilità ambientali riscontrate nell'area direttamente interessata e nel sito d'inserimento del comparto, anche in considerazione di fenomeni cumulativi con le altre trasformazioni territoriali previste nel PRG di Mottola, si può ritenere che i possibili impatti ambientali siano riconducibili a condizioni di sostenibilità, attraverso la previsione di adeguate misure di prevenzione, mitigazione e compensazione, ad integrazione di quanto prescritto in merito agli aspetti paesaggistici con la DGR n. 390/2012 e fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte (che si intendono qui integralmente richiamate), tenuto conto dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale e sentita l'autorità procedente, si dispone l'esclusione del Piano di Lottizzazione per la "Zona di espansione residenziale C.3.1" del PRG di Mottola dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 - fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente - a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati, anteriormente alla data di approvazione del PdL.

- Si adegui integralmente il PdL alle prescrizioni e agli indirizzi del parere paesaggistico reso ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P e rilasciato con DGR n. 390/2012.
- Si chiarisca la coerenza delle previsioni insediative contenute nel PdL con lo stato giuridico dei suoli gravati da "usi civici" compresi nella zona C.3.1.
- Si recepiscano le indicazioni contenute nella Relazione geologica allegata al PdL, come di seguito specificate:
 - si provveda alla regimazione delle acque di precipitazione meteorica e di corrivazione nell'intorno delle erigende strutture, convogliandole verso le opere di urbanizzazione o le naturali linee di deflusso esistenti;
 - si limitino le attività di scavo e i movimenti di terra attraverso un attento studio della localizzazione dei singoli nuovi manufatti, al fine di ottimizzare il bilancio di sterri e riporti in tutte le nuove sistemazioni; il materiale movimentato in seguito alle attività di scavo, sia relativamente al terreno agrario che alle rocce, andrà riutilizzato prevalentemente in loco per le sistemazioni esterne, ovvero in interventi di miglioramento ambientale nel territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di tutela quali-quantitativa delle acque:
 - si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute alla sezione 2.12 dell'Allegato 14 al Piano di Tutela delle Acque, sinteticamente descrivibili come forme di controllo della quantità e della qualità delle acque soggette ad emungimento;
 - si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, anche in riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche, laddove esistente, e attenendosi comunque alla normativa regionale in materia (Linee Guida del PTA recanti "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"; Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21/11/2003; Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16/06/2002);
 - si elabori un'adeguata analisi della quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento delle aree adibite a parco e verde pubblico, indicando le fonti di approvvigionamento.
- Si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi.

- Si verifichi, in collaborazione con il Servizio Regionale Tutela delle Acque, l'Autorità Idrica Pugliese e il gestore del servizio idrico integrato, la sussistenza delle condizioni di sostenibilità del predetto servizio, alla luce delle previsioni di incremento del carico insediativo e dello stato di attuazione dei pertinenti atti regionali di programmazione e pianificazione.
- In merito all'inquinamento acustico, si rispettino i livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della L.R. 3/2002) e si evidenzino l'eventuale necessità di adottare misure di risanamento laddove ne ricorrano le circostanze ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale.
- Si utilizzino nei nuovi interventi di piantumazione specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora (in attuazione e ad ulteriore specificazione dell'art. 14 delle NTA del PdL).
- Qualora gli interventi realizzabili ai sensi del PdL prevedano l'espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla L. 144/1951 e dalla D.G.R. 7310/1989, che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (tutelati ai sensi della L.R. 14/2007) la documentazione definita dalla D.G.R. 707/2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio;
- si adottino i seguenti accorgimenti relativamente alla tutela dell'avifauna riferibile al sistema della naturalità riscontrato nell'area vasta in cui si inserisce la Zona residenziale di espansione C.3.1:
 - l'impianto di illuminazione venga realizzato in maniera tale da creare il minimo disturbo alla fauna, evitando l'utilizzo dei fari ad alta potenza, adottando pali meno alti e indirizzando i fasci luminosi esclusivamente verso l'interno della struttura per non disorientare gli uccelli migratori;
 - al fine di facilitare la nidificazione dell'avifauna (con particolare riferimento al Falco Grillaio, Falco naumanni) il tetto della copertura degli immobili deve prevedere passaggi per i sottotetti ed eventuali cavità o nicchie o, in alternativa, devono essere posizionati nidi artificiali in numero congruo.
- Si persegua il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli, minimizzando il rapporto di copertura e promuovendo la realizzazione di pavimentazioni semipermeabili nelle aree pedonali e in quelle destinate a parcheggio, sia pubbliche che private; a tale riguardo, almeno il 30% della superficie destinata a parcheggi pubblici e il 20% della superficie destinata a parcheggi privati dovrà essere realizzata in elementi prefabbricati di calcestruzzo inerbiti, o in altro materiale che garantisca la stessa permeabilità alle acque meteoriche (ad es. pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino).
- Si riduca al minimo indispensabile la viabilità carrabile interna ai lotti, garantendo la sicurezza dei percorsi pedonali e degli attraversamenti e riducendo le interferenze e i conflitti con i percorsi esclusivamente ciclo - pedonali, anche attraverso la predisposizione di opportuni accorgimenti per la moderazione del traffico e alla riduzione della velocità.
- Si garantisca la continuità dei marciapiedi e dei percorsi pedonali per facilitare l'accessibilità pedonale ai servizi e alle aree attrezzate, valutando la possibilità di integrazione con i tessuti edificati contermini.
- Si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
 - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla D.G.R. 1471/2009 e s.m.i.);
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
 - di disgiuntori e cavi schermati, ai fini del contenimento dell'inquinamento elettromagnetico indoor,

prevedendo altresì il decentramento dei contatori e delle dorsali di conduttori.

- Si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti all'interno del comparto al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata).

- Si integri il Rapporto Ambientale Preliminare negli elaborati del PdL per la "Zona C.3.1 di espansione residenziale", così come adottati con DCC n. 14 del 20/04/2010, in fase di predisposizione della documentazione da sottoporre alla definitiva approvazione.

Si raccomanda altresì di osservare i seguenti indirizzi in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di "contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nei piani e programmi, e di assicurare che gli stessi siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile" (art. 4, comma 4, lettera [a] del D.Lgs. 152/2006):

- relativamente all'arredo urbano (ad esempio, corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali, segnaletica, panchine, cestini) si utilizzino elementi di uniformità sia all'interno dell'area oggetto del piano sia tenendo conto delle tipologie inserite o previste nell'abitato di Mottola;

- si mettano in atto tutti gli accorgimenti tecnici volti alla prevenzione degli incendi e al contenimento della loro propagazione, in particolare nelle zone più a ridosso di aree incolte o boscate, e si faciliti l'accesso dei mezzi di soccorso e l'allaccio alla rete idrica, verificando in ogni caso l'applicazione della normativa di riferimento in tema di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione;

- si promuova la riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati e il miglioramento della raccolta differenziata e si definiscano opportuni spazi interni agli edifici per la raccolta differenziata dei rifiuti organici ed inorganici;

- si prevedano, nella fase di realizzazione degli interventi previsti nel PdL, le seguenti misure di mitigazione per le attività di cantiere -

- onde evitare l'inquinamento potenziale della componente idrica, è opportuno che venga rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;

- durante le operazioni di scavo e sbancamento dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da ridurre l'entità delle polveri sospese (quali l'irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e lungo i tracciati di accesso al cantiere o, in punti critici per la vicinanza di strutture esistenti o siti sensibili, la perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);

- si dotino le macchine operatrici di opportuni silenziatori che mitighino l'entità dell'impatto sonoro;

- per quanto riguarda il consumo di energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento;

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza, con particolare riferimento alla tutela paesaggistica.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione per la "Zona di espansione residenziale C.3.1" del PRG di Mottola;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa in materia di governo del territorio nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E S.M.I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il dirigente del Servizio Ecologia,

DETERMINA

- di escludere il Piano di Lottizzazione per la “Zona di espansione residenziale C.3.1” del Piano Regolatore Generale di Mottola dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Regionale Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il dirigente del Servizio Ecologia
Ing A. Antonicelli

La dirigente di Ufficio
Ing. C. Dibitonto
